

Documento firmato digitalmente

## PARERE E VALUTAZIONI SULLA DISCIPLINA END OF WASTE

INSTALLAZIONE AIA **FORENERGY S.R.L.** - Progetto per un impianto di digestione anaerobica per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi con produzione di biometano, sito in agro di Soleto, Località Z.I. Galatina-Soleto

Procedimento amministrativo per l'acquisizione del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Con riferimento al procedimento amministrativo riportato in oggetto, tenuto conto del riscontro fornito dal proponente al parere **ARPA prot. n. 72378 del 03/10/2024**, reso disponibile da codesta A.C. tramite link<sup>1</sup>, si riportano di seguito le valutazioni della scrivente Agenzia per quanto concerne la disciplina di gestione degli *End of Waste*.

ARPA nel parere prot. n. 72378/2024, con riferimento al ciclo produttivo dell'impianto aveva riportato che l'impianto ha l'obiettivo di ricavare dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), il prodotto End of Waste: Biometano (ricavato dalla purificazione del biogas estratto dalla digestione anaerobica).

In merito a tale affermazione, il proponente nella nota del 30/11/2024 dichiara che *"l'impianto proposto ha quale scopo primario quello di produrre biometano mediante un processo industriale continuo, che dai rifiuti solidi e liquidi biodegradabili in input – senza soluzione di continuità – consente di ottenere biometano, quale output, avente caratteristiche di qualità idonee all'immissione in rete di distribuzione di gas naturale. Conseguentemente non può essere fatto riferimento alla norma che disciplina "la cessazione di rifiuto" per il biometano prodotto, poiché il processo industriale proposto non ha in input il rifiuto "biogas" riconducibile alla definizione di cui all'art. 183 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 152/2006 e smi, ma rifiuti solidi e liquidi biodegradabili, dai quali – senza soluzione di continuità – è prodotto biometano per l'immissione in rete"*.

La scrivente Agenzia non condivide quanto asserito dal proponente, rappresentando quanto segue:

1. l'installazione di cui trattasi prevede la produzione di biogas, da inviare a successivo trattamento di upgrading a biometano avanzato, a partire dai rifiuti riportati nella tabella 6.1 – *"Materie di alimentazione in ingresso all'impianto"* del PMC rev. 2 di Novembre 2024, ossia: EER 200108, EER 200302, EER 020103, EER 020203, EER 020304, EER 020501, EER 020601 ed EER 020704;
2. il biogas prodotto rappresenta un biogas rifiuto così come definito al punto n. 2 dell'Allegato 2 – Suballegato 1 del D.M. del 05/02/1998, ossia codice EER 190699 la cui *"provenienza"* è per l'appunto *"fermentazione anaerobica metanogenica di rifiuti a matrice organica...omissis..."*;
3. l'art. 24 comma 2 del D.lgs. n. 199/2021, definisce che *"...il biometano, che rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, prodotto a partire da sostanze classificate come rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006..."*;

<sup>1</sup>Link: [http://www.provincia.le.it/paur\\_FORENERGY](http://www.provincia.le.it/paur_FORENERGY)

4. sono molteplici gli impianti autorizzati dalle rispettive autorità competenti, distribuiti sul territorio provinciale/regionale, che in attuazione di quanto previsto dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. attuano la produzione dell'End of Waste "Biometano" mediante processo di upgrading del biogas generato dalla digestione anaerobica di rifiuti organici.

Pertanto alla luce dei chiarimenti sopra riportati, si chiede al proponente, di revisionare il Piano di Monitoraggio e Controllo prevedendo all'interno di esso una trattazione specifica relativa alla produzione dell'End of Waste "Biometano" che sia conforme nei propri contenuti a quanto richiesto da ARPA nei pareri prot. nn. 73296/2024 e 72378/2024.

In esito a tutto ciò si chiede al proponente di fornire adeguato riscontro alle richieste di:

- presentare una relazione che illustri i criteri dettagliati adottati rispetto alla cessazione della qualifica di rifiuto del biometano, di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 199/2021, e ai controlli che il gestore intende eseguire ai fini della verifica del rispetto dei parametri di qualità definiti dal DM 02/03/2018 nonché delle misure di qualità secondo le modalità e frequenze previste dal rapporto tecnico UNI TS 11537:2019 (che sostituisce la Uni/Tr 11537:2016);
- prevedere che se il convogliamento del biometano avviene tramite condotta realizzata dal produttore, quest'ultima deve essere dotata di apparecchiature necessarie alla captazione fisica del biometano fuori specifica al fine di provvedere, in tutti i casi di fuori specifica, all'intercettazione immediata dell'immissione. Dovrà inoltre essere definita una procedura/istruzione operativa dedicata per lo smaltimento del biometano fuori specifica e le condizioni di attivazione e funzionamento della torcia.

Distinti Saluti

**Il Funzionario:**

*Dott. Sc. Amb. Carlo Rossetti*

**Il Dirigente della UOS Pareri, Autorizzazioni, Ispezioni  
e supporto ai Servizi Territoriali**  
*dott. Geol. Oronzo Simone*

**Il Direttore del Dipartimento e del Servizio  
Territoriale**  
*dott. Antonio D'Angela*

*Tit. 2.2.3 - Supporto tecnico istruttorio in ambito PAUR - art. 27 bis D.lgs. 152/2006 e s.m.i.*

*Categoria: Pareri*

*Fasc.: Forenergy – PAUR*

*Codice Prest.: EW\_003*